

Associazione Dietrolavagna

Il presente statuto sostituisce integralmente il precedente

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con Sede in Merate l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Dietrolavagna", ai sensi della Legge 383/2000, della LR 01/2008 Cap. III e successive modifiche nonché nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione ha durata illimitata. Eventuali cambiamenti di sede deliberati dall'assemblea degli associati, purché nell'ambito del comune di Merate, non comporteranno modifiche statutarie.

Art. 2. L'Associazione "Dietrolavagna", più avanti chiamata per brevità Associazione, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

Le cariche e le attività sociali non sono retribuite e il loro espletamento può dar luogo esclusivamente a rimborso di spese effettivamente sostenute; è tuttavia consentita l'eventuale cessione a soci benemeriti di oggetti di significato puramente onorifico e di modico valore economico.

L'associazione è indipendente da partiti politici e da organizzazioni sindacali o confessionali. Eventuali rapporti con tali interlocutori possono essere intrapresi al fine esclusivo di promuovere gli scopi istituzionali dell'Associazione e non devono in nessun caso condizionare il perseguimento.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

- La promozione del diritto allo studio per tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali o culturali
- Il sostegno all'opera di trasmissione della cultura, intesa nel senso più ampio del termine, esercitata istituzionalmente dalla scuola
- L'opposizione a ogni forma di discriminazione o di intolleranza che possa compromettere la fondamentale funzione culturale della scuola, dal momento che un atteggiamento di apertura e di disponibilità verso gli interlocutori è indispensabile a qualsiasi apprendimento
- La valorizzazione della presenza nella nostra scuola di alunni e di famiglie portatrici di culture diverse: tale presenza costituisce infatti una risorsa preziosa che non va sprecata
- La valorizzazione della presenza, particolarmente significativa nella "scuola potenziata" definita dalle norme in vigore al momento della costituzione dell'Associazione, di alunni "diversamente abili".

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:

- Mettere a disposizione servizi o risorse per facilitare l'accesso di tutti gli allievi ad attività scolastiche complementari che comportino oneri a carico delle famiglie
- Istituire borse di studio
- Mettere a disposizione materiali, servizi o risorse a sostegno di iniziative didattiche degli insegnanti
- Organizzare, eventualmente in collaborazione con gli insegnanti, attività didattiche complementari a quelle gestite direttamente dalla scuola, ovvero attività divulgative rivolte alla popolazione
- Fornire consulenze alla scuola, ad altre associazioni o a enti pubblici
- Pubblicare e diffondere, non necessariamente a titolo gratuito, materiale didattico, divulgativo o informativo, sia stampato che in qualsiasi altra forma
- Organizzare convegni o seminari su temi pertinenti ai propri scopi sociali
- Svolgere qualsiasi altra attività compatibile col presente statuto e con le leggi in vigore che sia utile al perseguimento dei fini istituzionali o al conseguimento delle risorse necessarie a tale scopo.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre prevedere, con apposito regolamento approvato dall'Assemblea, l'apertura di eventuali sezioni distaccate al di fuori del territorio meratese, aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con altre associazioni nonché enti

Associazione Dietrolavagna

pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci

Art. 6. L'Associazione è composta da: soci fondatori; soci ordinari; soci onorari. Soci fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Associazione. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Possono divenire soci anche le persone giuridiche i cui ordinamenti siano compatibili con i fini istituzionali e con lo statuto dell'Associazione e non contengano norme discriminatorie basate sul genere, la razza o la condizione sociale dei propri membri.

Le persone giuridiche nominano per iscritto all'atto della loro adesione una persona fisica che le rappresenti a tutti gli effetti all'interno dell'Associazione e che può essere da loro revocata o sostituita, sempre tramite comunicazione scritta, in qualsiasi momento. Nulla osta al fatto che aderenti a persone giuridiche associate possano essere a loro volta soci a titolo individuale.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatto salvo il diritto di recedere. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. La domanda di ammissione di ciascun nuovo socio ordinario avviene mediante la compilazione e la sottoscrizione da parte dell'interessato di un apposito modulo nel quale compaia la dichiarazione del richiedente di condividere i fini istituzionali dell'Associazione e il suo impegno al rispetto dei doveri statutarî di cui all'art.8. Tale richiesta può essere accolta o respinta, in quest'ultimo caso con deliberazione motivata, entro 60 giorni dal Consiglio Direttivo; trascorso senza esito tale termine, la domanda di iscrizione si intende accolta.

Diritti e doveri dei soci

Art.8. All'atto dell'iscrizione, e successivamente entro il 30 Novembre di ogni anno sociale, tutti i soci, con esclusione di quelli onorari e di quelli eventualmente esentati da norme approvate dall'Assemblea, hanno il dovere di versare la quota annuale di associazione. Ogni anno, in sede di approvazione del Programma di indirizzo, l'Assemblea fissa l'ammontare minimo di tale quota per le persone fisiche; la quota minima per le persone giuridiche si determina moltiplicando per cinque il valore precedente; ciascun socio è comunque libero di versare una quota di ammontare superiore a quello minimo. Il versamento della quota associativa non è rimborsabile né in seguito alla perdita della qualifica di socio né in nessun altro caso.

L'adesione all'Associazione in qualità di socio onorario può essere proposta dal Presidente, previo parere favorevole espresso all'unanimità dal Consiglio Direttivo, a persone in grado di dare direttamente o indirettamente un contributo eccezionale alla vita associativa. Qualora il nuovo socio onorario non sia già membro dell'Associazione, l'accoglimento della proposta implica da parte sua l'accettazione del presente statuto.

Tutti i soci hanno uguali diritti e doveri. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti. Hanno inoltre diritto ad eleggere ed essere eletti negli organi direttivi dell'Associazione.

Essi hanno il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Associazione Dietrolavagna

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove effettivamente costituito);
- d) il Presidente;
- e) Il Vice Presidente;
- f) Il Tesoriere
- g) Il Segretario

Tutte le cariche sociali sono elettive ed assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a piè di lista.

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative per l'anno in corso. L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica. In caso di impedimento, la sua funzione è svolta dal Vice Presidente

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio o consegna a mano di lettera non raccomandata o e-mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, oltre all'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

I soci possono partecipare all'Assemblea direttamente o tramite delega scritta a un altro socio, nessuno può essere latore di più di una delega. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 14. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico consuntivo e preventivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;

Associazione Dietrolavagna

- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 9;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Sedute straordinarie dell'Assemblea possono essere convocate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo oppure da almeno un quinto dei soci. La convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere comunicata ai soci almeno trenta giorni prima della data prevista per la seduta.

Art. 17. Le deliberazioni assembleari, i bilanci/rendiconti, gli elenchi dei Soci sono disponibili su richiesta degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Le spese per eventuali copie e/o invio saranno a carico del richiedente.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica un biennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto tra i soci che godono dell'elettorato passivo dall'Assemblea riunita in seduta ordinaria. L'elezione avviene mediante voto segreto nel quale ciascuno dei soci presenti dispone di una scheda nella quale può indicare un massimo di quattro nomi. L'elettorato attivo delle persone giuridiche è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per quello delle persone fisiche non sono ammesse deleghe. Al termine dello scrutinio viene compilata una graduatoria in base al numero di voti ricevuti, a parità di voti, l'ordine è determinato dall'anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità di iscrizione, dall'età. Sono eletti i sette soci idonei in testa alla graduatoria. La carica di consigliere è incompatibile con quella di Revisore dei Conti.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno sette giorni prima della riunione, oppure tramite e-mail con avviso di ricezione.

Le riunioni sono valide qualora risultino presenti almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario. Queste cariche possono anche essere ricoperte dalla stessa persona;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario/bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Associazione Dietrolalavagna

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vice Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente può essere sostituito in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo mediante approvazione di una mozione di sfiducia recante l'indicazione del nuovo Presidente. La mozione di sfiducia può essere presentata da qualsiasi consigliere, viene discussa e messa in votazione a scrutinio segreto con precedenza su qualunque altro punto all'ordine del giorno e risulta approvata se ottiene almeno quattro voti.

Il Tesoriere

Art. 23. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 24. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Tesoriere, il Vice Presidente ed il Segretario vengono nominati e sostituiti dal Presidente su parere conforme del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i consiglieri medesimi. Le cariche di Tesoriere e Segretario possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (laddove effettivamente costituito)

Art. 25. Il Collegio è costituito da un unico Revisore

È competenza del Collegio sorvegliare la gestione contabile verificandone la correttezza in relazione al presente statuto e alle norme di legge. A tal fine, ha in qualsiasi momento libero accesso a tutti i documenti contabili.

Può inoltre partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di esprimere eventuali opinioni e di farle mettere a verbale.

Il Revisore dei Conti predispone annualmente una relazione e la presenta all'Assemblea riunita in seduta ordinaria per l'approvazione del conto consuntivo.

Il Revisore dei Conti viene eletto mediante scrutinio segreto dall'Assemblea e dura in carica due anni. Ciascuno dei soci presenti dispone di una scheda nella quale può indicare un nome, l'elettorato attivo delle persone giuridiche è esercitato dai rispettivi rappresentanti, per quello delle persone fisiche non sono ammesse deleghe. Al termine dello scrutinio viene compilata una graduatoria in base al numero di voti ricevuti; a parità di voti, l'ordine è determinato dall'anzianità di iscrizione e, a parità di anzianità, dall'età: risulta eletto il socio idoneo in testa alla graduatoria. In caso di morte o rinuncia, ovvero qualora l'eletto perda l'idoneità o la qualifica di socio, gli subentra immediatamente, finché non sia possibile procedere a una nuova elezione, il

Associazione Dietrolavagna

primo dei non eletti. La carica di Revisore è incompatibile con quelle di membro del Consiglio Direttivo e di Tesoriere.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. È fatto obbligo di redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.

L'esercizio sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno.

Entro il 30 dicembre di ogni anno il Consiglio presenta, per l'approvazione all'Assemblea ordinaria, la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni e i contributi ricevuti nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neanche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. È fatto divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 30. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della l. n. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Merate, 29 Settembre 2010

FIRMA (dei componenti dell'attuale consiglio direttivo)